



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO II

Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi
medici

Ufficio Centrale Stupefacenti

N. 800.UCS/AG1/8722

Risposta al Foglio del

N. 08470/P

Oggetto:


Obblighi di verifica a carico del farmacista e di
dichiarazione speciale da parte del medico in
caso di superamento dei dosaggi massimi
previsti dalla tab n. 8 della Farmacopea Ufficiale.

Roma 17/02/2004

FEDERFARMA

Federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 Roma



Con riferimento alla nota concernente l'oggetto, si comunica quanto segue.
Così come specificato nella "Introduzione" della Farmacopea Ufficiale della
Repubblica Italiana XI Edizione per quanto riguarda la tabella n.8 indicante
le "Dosi dei medicinali per l'adulto, oltre il quale il farmacista non può fare la
spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico", in riferimento
all'art. 34 del R.D. 1706/38, il farmacista non può procedere alla spedizione
delle prescrizioni magistrali qualora ravvisi il superamento dei dosaggi
indicati nella suddetta tabella.

Da tale obbligo sono da ritenersi escluse le prescrizioni delle specialità
medicinali in quanto essendo il medicinale confezionato in unità
posologiche a dosaggio definito viene garantito di fatto il rispetto della "dose
massima per ogni dose". Allo stesso tempo il farmacista non può verificare il
superamento della dose massima nelle 24 ore non essendo previsto
l'obbligo da parte del medico di indicare la posologia sulla prescrizione.
Pertanto il numero di confezioni dispensate non può essere correlato alla
durata della terapia prevista.

Federfarma controllo dosaggi tab 8

Nel caso di prescrizioni di medicinali comprese nelle tabelle I, II, III di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/90 il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43 dello stesso D.P.R. In modo particolare deve verificare che il quantitativo richiesto sia congruente con la posologia prescritta e non oltrepassi i limiti previsti dal citato art.43. Queste indicazioni sono sufficienti per accertare la reale volontà del medico di prescrivere le quantità di medicinale espressamente segnate nella ricetta.

Il dirigente dell'Ufficio VIII

Dott. Carmine Guarino

